

=S T A T U T O=

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Per iniziativa delle Amministrazioni Camerale e Provinciale di Forlì, dei Comuni di Forlì e Cesena, della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena è costituita una Società consortile per azioni denominata "SERVIZI INTEGRATI D'AREA - SER.IN.AR. - FORLI' - CESENA Società Consortile per Azioni" con sede legale in Forlì all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, agenzie e uffici.

Art. 2 - Oggetto

La Società consortile concorre alla promozione e alla realizzazione di servizi integrati d'area, quale strumento di programmazione degli Enti pubblici promotori per lo sviluppo socio - economico e culturale prevalentemente dell'area provinciale forlivese e cesenate; la società non persegue scopi di lucro.

In particolare la Società opera:

- a) per l'introduzione delle tecnologie avanzate in ogni campo, pubblico e privato, produttivo e di servizio;
- b) per lo sviluppo, in loco, della ricerca scientifica e sua conseguente applicazione, in accordo ed in stretta collaborazione con le Università degli Studi e con Istituti di ricerca pubblici e privati;
- c) per la predisposizione e, ove necessario, gestione di strutture e servizi volti ad agevolare l'insediamento e il consolidamento di iniziative di ricerca, di insegnamenti superiori, universitari e post-universitari, culturali, ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ricerca, sistemazione e gestione di strutture scolastiche e/o ricettive, studentati, foresterie, laboratori, musei e sale, anche mediante la stipula di contratti di locazione e/o gestione di durata annuale e/o ultrannuale, relativi ad immobili e strutture da destinare alla accoglienza degli studenti, dei professori e per lo svolgimento delle attività della società; la messa a disposizione, senza alcun ritorno finanziario, a favore di istituti, corsi, professori, insegnanti, ricercatori e studenti di mezzi finanziari per lo sviluppo di progetti, con la formula della borsa di studio, prestito d'onore o formule similari;
- d) per lo studio e realizzazione di altre iniziative di terziario qualificato al servizio della società locale;
- e) per la formazione professionale, prevalentemente superiore,

permanente e continua, nell'ambito del sistema regionale, nazionale e comunitario della formazione professionale, perseguendo in particolare un'integrazione con l'Università e con il sistema scolastico del territorio.

A tali fini la Società potrà anche assumere partecipazioni in minoranza nelle società di capitale, nelle società cooperative e nei consorzi di imprese, già costituiti o da costituirsi, che svolgono parimenti, prevalentemente nell'area provinciale forlivese-cesenate, attività in armonia con gli scopi di cui sopra.

Per l'attuazione degli scopi in oggetto, la Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito.

Art. 3 - Soci

Partecipano alla Società, quali soci promotori:

- l'Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena,
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena,
- il Comune di Forlì,
- il Comune di Cesena,
- la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (in luogo della Cassa dei Risparmi di Forlì),
- la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena (in luogo della Cassa di Risparmio di Cesena).

Alla Società possono partecipare altri Enti pubblici, sia locali che economici, aziende a partecipazione statale e private, Istituti di credito nonché Enti e Associazioni e comunque soggetti economici privati, o loro organizzazioni, interessati all'oggetto sociale.

La quota di partecipazione degli Enti pubblici non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Art. 4 - Durata della Società

La durata della Società è fissata, dalla data della sua legale costituzione, sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Con deliberazione della stessa assemblea la Società potrà essere sciolta anticipatamente.

ART. 5 - Domicilio dei Soci

Gli azionisti, a tutti gli effetti di legge, eleggono domicilio presso la sede sociale, anche durante la liquidazione della Società.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 6 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 1.244.500,00 (un milione duecentoquarantaquattromila cinquecento virgola zero zero) suddiviso in numero 12.445 (dodicimila

quattrocentoquarantacinque) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna.

#### Art. 7 - Aumento di Capitale Sociale

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea generale degli azionisti, anche mediante emissione di azioni di preferenza e privilegiate ed aventi comunque diritti diversi da quelli delle precedenti azioni, ma pur sempre nel rispetto del vincolo di cui all'ultimo capoverso del precedente art. 3 e del 2° comma del successivo art. 8.

#### Art. 8 - Azioni

Le Azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Per il trasferimento delle azioni a soggetti non già soci è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il quale può negarla, con decisione motivata, qualora l'acquirente designato non corrisponda alle caratteristiche fondamentali della compagine dei possessori delle azioni in relazione all'oggetto sociale della società.

La richiesta di preventiva autorizzazione deve essere inoltrata da parte del socio istante mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di fare conoscere la propria decisione al socio istante, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata dal Presidente, entro 30 giorni da quello in cui è pervenuta l'istanza di preventiva autorizzazione al trasferimento.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione compirà ogni ragionevole tentativo per il collocamento delle azioni, a parità di condizioni, tra i soci aventi diritto o presso altri soci indicati dalla maggioranza qualificata del 51% del capitale sociale, entro il termine massimo di 120 giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine le azioni in oggetto potranno essere liberamente trasferite al terzo proposto in origine, purché nel termine massimo dei tre mesi successivi.

Trascorso inutilmente anche detto termine, l'azionista dovrà preventivamente offrire in opzione agli altri soci e seguire tutte le fasi, le modalità e le procedure di cui al presente articolo.

Il possesso delle azioni implica piena e assoluta adesione al presente statuto e alle deliberazioni delle Assemblee Generali.

L'aumento di capitale, il trasferimento o il vincolo a favore di terzi delle azioni di cui sono titolari i soggetti previsti al 1° comma dell'art. 3, possono essere effettuati purché in ogni caso la quota di partecipazione dei soggetti stessi non divenga inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

I versamenti relativi alle azioni sottoscritte saranno

effettuati nei termini e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

La società, con delibera da assumere da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti; in detta occasione dovranno essere disciplinate le modalità attuative ed operativi e l'ambito.

Salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei Soci, i versamenti effettuati dai Soci alla Società saranno infruttiferi di interessi.

Art. 9 - Patrimoni dedicati

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 10 - Fondo consortile

L'Assemblea Ordinaria delibererà annualmente ai sensi dell'art. 2615/ter, ultimo comma, del Codice Civile, il versamento da parte dei soci consortisti, di contributi in denaro per la costituzione dell'apposito fondo, in misura non superiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale da ciascuno posseduto, determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo.

L'Assemblea può deliberare che conferimenti da singoli soci siano effettuati con l'apporto di servizi e competenze sino a concorrenza del contributo dovuto.

L'importo dei contributi, nonché le relative modalità e tempi di versamento verranno determinati sulla base di un bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dalla Assemblea dei Soci consortisti, entro il 31 dicembre di ogni anno, dal quale emerga una puntuale programmazione dell'attività al fine di assicurare agli enti soci le informazioni necessarie e alla società una normale gestione.

Il contributo verrà quantificato secondo criteri e modalità previsti da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria con l'unanimità dei voti favorevoli da parte degli azionisti presenti alla riunione regolarmente costituita.

Il contributo annuo è dovuto anche in caso di perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa nel corso dell'esercizio.

Per i soci ammessi nel corso dell'esercizio il contributo sarà commisurato alla corrispondente frazione di anno.

L'eventuale avanzo o disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere dall'Assemblea portato a nuovo nella determinazione del fondo consortile dell'anno successivo. Resta sempre salva la facoltà dei soci consortisti di effettuare versamenti di contributi anche di importo superiore a quello deliberato.

I soci consortisti, inoltre, potranno effettuare versamenti di

contributi superiori a quello deliberato con determinazione specifica per la realizzazione dei progetti a cui si riferiscono. A tale riguardo la società potrà richiedere tali maggiori contributi per le finalità illustrate nel precedente capoverso

#### Art. 11 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, determinandone le modalità di collocamento con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2410 e seguenti del Codice Civile e delle altre disposizioni vigenti.

#### Art. 12 - Recesso

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni elencate nel comma 1 dell'articolo 2437 c.c.

Hanno, inoltre, diritto di recesso totale o parziale i soci che manifestano l'oggettiva impossibilità a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali tramite il versamento del fondo consortile per propri motivi giuridici e/o economico e/o patrimoniali.

Spetterà all'Assemblea ordinaria dei soci il giudizio definitivo sulla validità delle motivazioni addotte dal socio. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater c.c. Con riferimento al quarto comma dell'art. 2437-ter, tenuto conto dell'oggetto sociale della società, nella determinazione del valore di liquidazione non si terrà conto delle poste attive rappresentative di valori immateriali, verrà applicato il metodo così detto "patrimoniale semplice" tenendo conto dei vincoli di destinazione dei beni mobili ed immobili di proprietà od in uso alla società.

Il pagamento della quota del socio uscente potrà avvenire previo pagamento e/o compensazione, diretta sul valore della quota, delle ragioni di credito vantate dalla società.

### TITOLO III

#### ORGANI SOCIALI

#### Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile e delibera con le presenze e maggioranze previste dalla legge salve le più elevate maggioranze previste dallo statuto.

L'Assemblea ordinaria approva un Regolamento che fissa i criteri e le modalità per la determinazione del fondo consortile annuo. Per tale approvazione è necessaria l'unanimità dei voti favorevoli da parte degli azionisti presenti alla riunione regolarmente costituita.

#### Art. 14 - Convocazione Assemblee

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nei casi di legge e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro ma non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori dovranno illustrare le ragioni nella relazione di cui all'articolo 2428 c.c..

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta scritta da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, può avvenire mediante invio a tutti i soci di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno attestante il ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea o mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano IL SOLE 24 ORE, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso contenente l'ordine del giorno oppure mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla prima adunanza, qualora la prima non si sia regolarmente costituita.

Sono tuttavia valide le Assemblee nelle quali, anche se non regolarmente convocate come sopra, sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi si dovrà dare tempestiva comunicazione scritta delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

#### Art. 15 - Intervento all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito incaricati e indicati nell'avviso di convocazione. In ogni caso i soci devono essere in possesso del biglietto di ammissione rilasciato dalla Cassa sociale o dagli Istituti incaricati.

Il biglietto vale anche per l'Assemblea di seconda convocazione. I titoli azionari potranno essere ritirati solo al termine dell'assemblea.

Con delega sul biglietto di ammissione ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché quest'ultimo non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto

d'intervento anche per delega. Gli Enti e le Società legalmente costituite saranno rappresentate in Assemblea da coloro che ne hanno la rappresentanza legale ovvero da loro mandatari muniti di semplice delega scritta.

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale presente hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno .

#### Art. 16 - Presidenza e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro delegato dallo stesso Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea la quale provvede anche alla designazione di due scrutatori, se lo riterrà del caso, e di un Segretario, anche non azionista.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, oltre ad accertare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea, constatare se questa sia validamente costituita, constatare il numero dei voti necessari per le deliberazioni e stabilire le modalità per la votazione, a norma delle disposizioni legislative vigenti, nonché dirigere e regolare la discussione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale redatto in conformità al disposto dell'articolo 2375 c.c..

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. Le copie, anche per produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 17 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, composto da un minimo di sei fino ad un massimo di tredici membri e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, di cui uno designato dall'Università degli Studi di Bologna.

Nella composizione del consiglio di amministrazione dovrà essere altresì garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile in ottemperanza al D.P.R. 30.11.2012 nr. 251.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Gli amministratori possono essere anche non soci; durano in carica per un triennio e sono rieleggibili: scadono alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a norma di legge, fermo restando il diritto degli Enti promotori di cui sopra a provvedere alla designazione per quelli di spettanza.

Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, nessuno escluso ed eccettuato.

Ha inoltre il potere di deliberare ex art. 2365 C.C.:

- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

Art. 19 - Nomina del Presidente, dell'Amministratore Delegato, dei Vicepresidenti e di un Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente e può nominare un Amministratore Delegato e/o uno o più Vicepresidenti, secondo criteri di rappresentanza territoriale.

Essi rimangono in carica per la durata del mandato consigliere e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori ad negotia ed ad litem e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Direttore, anche al di fuori dei propri componenti, determinandone le attribuzioni, le deleghe di poteri per la gestione operativa della società ed il relativo compenso; ha facoltà di nominare l'eventuale altro personale occorrente, preferibilmente distaccato dagli Enti pubblici promotori, determinandone le attribuzioni e l'eventuale compenso.

Art. 20 - Il Presidente

Esercita le attribuzioni demandategli dal Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società, sostanziale e processuale, attiva e passiva, sia in sede giudiziale sia amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in caso di sua assenza o impedimento anche

temporanei, all'Amministratore Delegato al o ai Vicepresidenti, se nominati.

La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Amministratori, al Direttore, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, peraltro, sempre per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente può conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti e per la rappresentanza della Società in giudizio.

Art. 21 - Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato, ove nominato, è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Società ed esercita le ulteriori funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione. Sostituisce il Presidente in caso di sue momentanee assenze o impedimenti.

Art. 22 - Vicepresidenti

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai Vicepresidenti, ove nominati, particolari compiti e poteri.

Art. 23 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove, ogni qual volta il Presidente lo giudicherà necessario e opportuno e allorché ne sia fatta richiesta scritta, nell'ordine, dall'Amministratore Delegato e/o dal o dai Vicepresidenti ove nominati, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale, con specifica indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno.

La convocazione avviene con lettera, telegramma, fax, ovvero ogni altro mezzo di comunicazione che garantisca l'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con telegramma, telefax, fax, ovvero ogni altro mezzo di comunicazione che garantisca l'avvenuto ricevimento almeno un giorno prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza di voti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere annotate in appositi libri e i relativi verbali saranno firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 24 - Compensi e rimborsi spese agli Amministratori

Agli Amministratori è dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il compenso spettante è determinato, se del caso, dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Art. 25 - Collegio Sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed, ove espressamente previsto al momento della nomina, sussistendo i presupposti di cui all'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2409 bis C.C., può altresì esercitare la revisione legale dei conti di cui al successivo articolo 26. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre a cinque sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico i relativi compensi. Nella composizione del collegio sindacale dovrà essere altresì garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile in ottemperanza al D.P.R. 30.11.2012 nr. 251.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

#### Art. 26 - Revisione legale dei conti

Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti, ove nominati qualora l'incarico non sia stato attribuito ai sindaci od obbligatori per legge, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

-verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

-verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

-esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

-svolge ogni altra attività necessaria o utile per il corretto adempimento della funzione.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono

possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

#### TITOLO IV

##### ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 27 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 28 - Bilancio

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e redige la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

Art. 29 - Determinazione utili

Gli eventuali utili netti dell'esercizio, detratto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al raggiungimento dei limiti di legge nonché una percentuale per il fondo di riserva straordinario, verranno destinati secondo deliberazioni dell'Assemblea e comunque per finalità rispondenti agli scopi statutari, non perseguendo la società fini di lucro. Concorrono, altresì, ad alimentare il fondo di riserva straordinaria, eventuali lasciti, donazioni e contributi.

Art. 30 - Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina, secondo le disposizioni di legge vigenti, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

#### TITOLO V

##### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Art. 32 - Giurisdizione

L'Autorità giudiziaria competente a conoscere delle contestazioni che possono insorgere fra la Società e i suoi componenti e in genere riferibili alla vita sociale è quella della sede sociale.

Il sottoscritto Zambianchi Alberto, ai sensi dell'art.31 comma 2 - quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale

depositato presso la società.

Firmato Il presidente del consiglio di amministrazione – Alberto Zambianchi